

Proposta n. 20 del 10/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Il Responsabile del Settore Finanze propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la L. 27/12/2013, n. 147, nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la deliberazione ARERA 386/2023/R/rif che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: UR1_a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; Ur2_a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
- La deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 di avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico disagiate che ha previsto l'istituzione di una nuova componente perequativa Ur3_a.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

CONSIDERATO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Trecate è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Consorzio Area Vasta Bacino Novarese (CAVBN), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 31/03/2022 è stato approvato il piano economico finanziario dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 ai sensi della deliberazione 363/2021, recante l'MTR2;
- con deliberazione n. 41/2025/R/RIF, acquisita al protocollo dell'ente in data 20/02/2025, è stato approvato l'aggiornamento del piano economico finanziario dei rifiuti per il biennio 2024-2025 ai sensi della deliberazione ARERA 389/2023;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ESAMINATE altresì le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, aggiornate per l'anno 2025;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 26/04/2023 successivamente modificazioni e integrazioni con particolare riferimento disposizioni relative alle tariffe della TARI determinate sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO altresì: - l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "A"), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione;

RILEVATO che le tariffe della TARI sono approvate sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 come riportate nell'allegato B) *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2025* e della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale comprensiva della relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo, allegato "A";
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, per l'importo complessivo di € 3.275.298,00;
4. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo con maggiorazione non superiore al 100%;
5. di dare atto che in fase di riscossione della TARI troveranno applicazione le componenti perequativa UR1 e UR 2, come definite dalla deliberazione ARERA 386/2023, e la componente UR 3 in fase di determinazione da parte dell'Autorità;
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Novara;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
8. di pubblicare il presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente Sez. Bilancio Preventivo e Sez. Informazione Ambientale e nella Sez. Gestione Rifiuti;
9. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: consentire gli adempimenti di pubblicazione per la riscossione della TARI



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 20**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2025

Il Responsabile di Settore
Federica Manca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Trecate. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MANCA FEDERICA in data 17/04/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 20**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2025

Il Responsabile di Settore

Federica Manca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Federica Manca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Trecate. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MANCA FEDERICA in data 17/04/2025